

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Roberto Lorusso Caputi, nato a Napoli, il 28/02/1960 codice fiscale LRS RRT 60B28 F839F, residente in Roma, via Ermete Novelli 11

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Kinexia SpA - per la carica di sindaco supplente di Innovatec S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Innovatec S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dall'art. 109 del TUB come attuato dal D. M. n. 516 del 30 dicembre 1998, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - d) di possedere i requisiti di professionalità prescritti dall'art. 109 del TUB e dal relativo D. M. di attuazione n. 516 del 30 dicembre 1998;



Dichiarazione per il candidato alla carica di Sindaco

SÌ

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

SÌ

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

SÌ

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Innovatec S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Innovatec S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco supplente di Innovatec S.p.A.

In fede



**ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE**

Requisiti di onorabilità

Combinato disposto dell'art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e dell'art. 4 del D.M. del 30 dicembre 1998 n. 516

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, comma 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il divieto di cui al comma 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 del D.M. del 30 dicembre 1998 n. 516

I soggetti competenti al controllo dei conti di intermediari finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Art. 3.C.1 così come richiamato dall'art. 10.C.2 del Codice di Autodisciplina

Un sindaco non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.